

N. R.G. 6213/2017



SEZIONE Seconda CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice Giuseppe Limongelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n° 6213/2017 R.G. promossa con atto di citazione

D A

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla citazione

ATTORE

C O N T R O

FALLIMENTO C.B. COSTRUZIONI EDILI srl, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Carlandrea Valerio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

Oggetto: opposizione a precetto

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi:

Conclusioni attore:

Dichiarare invalido il precetto.

Conclusioni convenuto:

Rigettare la domanda.

Svolgimento del processo

Con citazione l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il precetto notificato il 7.9.2017 era invalido.

Si costituiva il convenuto eccependo che la domanda era infondata.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando bene che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti.

Motivi della decisione

Rilevato che:

assunto dell'opponente è che era in procinto di presentare ricorso alla procedura di sovra indebitamento di cui alla legge 3 del 2012;

orbene allo stato non risulta essere stata proposta tale domanda ed anche ove fosse proposta era il giudice di quella procedura a sospendere l'esecuzione affermando per quel che



interessa l'art. 10 comma 2 lettera c) n. 3/2012 che la procedura esecutiva può essere sospesa solo dal giudice della procedura di sovra indebitamento così recitando la disposizione: "... dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite ... azioni esecutive individuali";

così i gravi motivi erano da valutarsi come causa di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 624 cpc;

pertanto l'opposizione è infondata;

infondata è la richiesta di condanna dell'attore per litiganza temeraria non essendovi prova del danno patito;

le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione fino ad 260mila;

iva sulle competenze solo ove dovuta e non recuperata fiscalmente;

la sentenza è clausolata ex art. 282 cpc.

P . Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'opposizione al precetto notificato il 7.9.2017;

Rigetta le altre domande;

Condanna CAINO GIUSEPPE a rimborsare a favore del FALLIMENTO C.B. COSTRUZIONI EDILI srl le spese e competenze del giudizio che liquida in € 8mila di compenso, oltre al 15% di detto compenso per spese generali, oltre cpa ed iva ove quest'ultima dovuta;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Busto Arsizio, 30/05/2018

Il Giudice
dott. Giuseppe Limongelli

